

COMUNICATO STAMPA

Mediazione ad ampio raggio In una circolare delle Entrate le risposte ai quesiti dei contribuenti

Gli atti di irrogazione delle sanzioni, compresi quelli riguardanti la trasmissione telematica delle dichiarazioni e gli omessi o tardivi versamenti trovano spazio nell'istituto della mediazione. Restano, invece, escluse le sanzioni per la mancata emissione di ricevute o scontrini fiscali, in quanto il valore della controversia è indeterminabile. Sono questi alcuni dei principali chiarimenti contenuti nella circolare n. 33/E di oggi che risponde ai quesiti dei contribuenti sull'istituto della mediazione.

Via libera alla mediazione delle sole sanzioni – I provvedimenti di irrogazione di sanzioni tributarie, d'importo non superiore a 20mila euro, rientrano a pieno titolo tra quelli per cui è obbligatorio presentare istanza di mediazione e, di conseguenza, in caso di accordo, possono ottenere una riduzione al 40%.

Anche i contribuenti che vogliono ricorrere contro le sanzioni relative alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e contro l'iscrizione a ruolo per omesso o tardivo versamento a seguito di un controllo automatizzato della dichiarazione devono presentare istanza di mediazione.

In quest'ultimo caso, considerato che le sanzioni per omesso o tardivo versamento sono del 30%, se il contribuente non paga, a seguito di comunicazione di irregolarità, e le somme vengono iscritte a ruolo, in caso di accordo di mediazione le sanzioni sono pari al 12% dell'imposta non versata (40 % del 30%).

Ricevute e scontrini: l'indeterminabilità esclude la mediazione – Restano fuori dall'istituto della mediazione le sanzioni per mancata emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale, in quanto il valore della controversia è indeterminabile. L'articolo 17-bis del Dlgs 546 del 1992 prevede, infatti, che il valore deve essere espressamente individuato e non superiore a 20mila euro.

Come si applica la riduzione al 40% - L'ufficio in sede di mediazione può rideterminare la misura della sanzione irrogata e di conseguenza l'ammontare su cui ha facoltà di calcolare il 40%. La circolare fornisce numerosi esempi che illustrano come vengono rideterminati i tributi e le sanzioni.

Autotutela parziale: la mediazione trova spazio solo prima dell'impugnazione – In caso di controversie di ammontare superiore a 20mila euro che a seguito di autotutela parziale da parte dell'Amministrazione raggiungono un valore inferiore a questa cifra, il contribuente deve presentare istanza di mediazione se l'atto non è stato ancora impugnato. Contrariamente, se al momento dell'impugnazione il valore della controversia era superiore a 20mila euro non è più possibile usufruire dell'istituto della mediazione ma resta aperta l'ipotesi della conciliazione giudiziale.

Il testo della Circolare è disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Su Fiscooggi sarà inoltre pubblicato un articolo sul tema.

Roma, 3 agosto 2012